



Non va sospeso l'obbligo generalizzato di uso della mascherina per gli studenti tra i 6 e i 12 anni, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.

Non va sospeso l'obbligo generalizzato di uso della mascherina per gli studenti tra i 6 e i 12 anni, in quanto non si caratterizza per la "manifesta irragionevolezza" che, sola, consentirebbe al giudice amministrativo un intervento inibitorio. A fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, infatti, esistono altre documentazioni scientifiche, e in particolare gli studi posti a base delle censurate valutazioni del C.T.S., da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell'uso della mascherina, e ciò viene ritenuto sufficiente a disporre l'uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani.

Materia: sanità / salute

Publicato il 02/04/2021

N. 01804/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03099/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

## DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2021, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- quali genitori esercenti la patria potestà sui figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi e Sara Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. - OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'utilizzo delle mascherine sui minori di età superiore ai sei anni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che gli appellanti, con articolati richiami a letteratura scientifica a loro avviso rilevante, contestano l'obbligo generalizzato di uso della mascherina per i loro figli, scolari di età inferiore a 12 anni, senza che nella fattispecie rilevi il caso - già affrontato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato - di bambini con problemi respiratori o che abbiano

evidenziato segni di affaticamento connessi all'uso della mascherina in classe;

Rilevato che a fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, che questo Giudice ha certo valutato anche nella presente sede di deliberazione sommaria, esistono altre documentazioni scientifiche, e in particolare gli studi posti a base delle censurate valutazioni del C.T.S. e conseguentemente dei decreti impugnati, da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell'uso della mascherina, e ciò viene ritenuto sufficiente a disporre l'uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani;

Considerato, ma ciò evidentemente rientra nell'ambito delle decisioni amministrative su cui il Giudice può esprimere semmai una valutazione di ragionevolezza, che non risulta adottata, né a livello di governo territoriale né a livello scolastico, alcuna prescrizione volta a dotare ciascuna classe almeno di un saturimetro, apparecchio assai economico e semplice da usare per qualunque maestro, onde eventualmente segnalare immediatamente casi di scarsa ossigenazione del sangue;

Rilevato che, in tali circostanze, nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l'obbligo contestato non si caratterizza per la "manifesta irragionevolezza" che, sola, consentirebbe a questo Giudice un intervento inibitorio; nella sostanza, invece, gli appellanti chiederebbero in questa sede che il Giudice valuti, con scelta

preferenziale tra due motivate opinioni scientifiche, quella da loro propugnata; ciò comporterebbe la inammissibile surroga giurisdizionale rispetto alle decisioni di cui il *Government* si assume per intero tutta la responsabilità;

P.Q.M.

respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i minori interessati.

Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2021.

Il Presidente  
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

( da [www.dirittodeiservizipubblici.it](http://www.dirittodeiservizipubblici.it) )